

GRUPPO DI LAVORO REGIONALE

PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE
DELLA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA BASILICATA
(Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. di Basilicata prot. 6.261 del 8.11.2013)

Linee guida sulla salute e sicurezza degli studenti nei percorsi formativi di alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti (L. 107/2015). (Approvate dal Gruppo di Lavoro Regionale con verbale n.3 del 13.06.2016)

Obiettivo principale è fornire ai Dirigenti Scolastici, ma anche alle strutture ospitanti, una serie di brevi indicazioni procedurali e organizzative d'indirizzo per agevolare la corretta gestione della sicurezza e della salute nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Sommario

EQUIPARAZIONE DEGLI ALLIEVI A LAVORATORI.....	1
TUTELA ASSICURATIVA	2
GARANZIE DI TUTELA DELL'ALUNNO	3
SELEZIONE DI STRUTTURE OSPITANTI "SICURE".....	4
FAC-SIMILE SCHEDE DI MONITORAGGIO	4
LE FIGURE DI GARANZIA – LA PROGETTAZIONE CONDIVISA	5
INFORMAZIONE DEGLI STUDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE	6
FORMAZIONE DEGLI STUDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE.....	6
SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI	6
VALUTAZIONE DEI RISCHI E AGGIORNAMENTO DEL DVR	7
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	7
L'IMPEGNO DELL'ALLIEVO IN STAGE	8
COMPITI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.....	
COMPITI DELL'AZIENDA.....	

EQUIPARAZIONE DEGLI ALLIEVI A LAVORATORI

(ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.)

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo **non costituisce rapporto di lavoro**.

Ai soli fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, lo studente che realizza percorsi di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica (L.107/2015), è equiparato, *ai sensi dell'ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato* allo status del **lavoratore** e, quindi, destinatario degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, nonostante la specifica finalità didattica e formativa.

TUTELA ASSICURATIVA

(D.P.R. 1124/65 - art. 3 comma 1 del Regolamento attuativo dell'art. 18 della L. 196/97 - art. 2 D.P.R. 156/99)

Ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR n. 1124/1965, gli alunni e gli studenti degli istituti scolastici pubblici e privati devono essere **assicurati all'INAIL** quando svolgono **esperienze tecnico-scientifiche, di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro**.

Alle esercitazioni pratiche sono assimilate le lezioni d'informatica, di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche, computer, audiovisivi, nonché l'attività di educazione fisica. Alle esercitazioni di lavoro sono, poi, assimilati i viaggi d'istruzione o d'integrazione della preparazione d'indirizzo, che rientrano tra quelli programmati nel piano di offerta formativa.

Come sottolineato nella circolare INAIL del 23 aprile 2003 n. 28, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati, in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche di lavoro.

Ciò stante, la tutela degli studenti, a differenza degli insegnanti che hanno un rapporto di lavoro, copre solo gli infortuni che accadono nel corso delle attività scolastiche sopraindicate, con esclusione degli infortuni, come ad esempio quelli *in itinere*, non connessi allo specifico rischio per il quale ricorre l'obbligo di legge.

Per effetto dell'art. 2 del DPR n. 156/99 la tutela assicurativa INAIL si è **ulteriormente estesa a seguito dell'ampliamento del concetto di attività scolastiche**. In tal senso, l'obbligo assicurativo INAIL sussiste anche per gli studenti che partecipano ad attività di tirocinio curriculare.

L'articolo 2 del DPR n. 156/1999 ha, infatti, precisato che "*tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi ... sono proprie della scuola. In particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti ... tirocini, corsi post diploma, attività extracurricolari culturali, di sport per tutti, agonistiche e pre-agonistiche ...*".

La circolare n. 24 del 12.09.2011 del Ministero del Lavoro ha di seguito specificato che i tirocini curricolari sono "*i tirocini formativi di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con modalità cosiddetta di alternanza*".

Ne deriva che la copertura assicurativa dello studente coinvolto in un progetto di alternanza scuola-lavoro è limitata ai rischi direttamente collegati alle attività rientranti nel progetto formativo, aventi i requisiti oggettivi di cui all'art.1 del DPR 1124/65.

Sono da considerare tutelate le attività svolte dal tirocinante, anche non necessariamente esercitate all'interno di uno stabilimento aziendale, bensì all'aperto, in un cantiere o in un luogo pubblico, purché riconducibili al progetto di alternanza scuola-lavoro, conformemente alle previsioni della convenzione sottoscritta tra scuola e azienda ospitante e purché aventi le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1 del DPR 1124/65.

Non è tutelato l'infortunio *in itinere* che potrebbe subire il tirocinante lungo il tragitto percorso dalla propria abitazione all'azienda e viceversa.

Se il progetto di alternanza è promosso da **istituti scolastici statali**, la tutela si attua nella forma speciale di "gestione per conto dello Stato", che non prevede l'apertura di una posizione assicurativa territoriale né il pagamento di un premio, bensì il rimborso, da parte del Ministero competente, all'INAIL degli oneri sostenuti per la gestione dei casi e delle prestazioni erogate (artt. 127 e 190 DPR 1124/65 e regolamento D.M. 10.10.1985). Andrà comunicato all'Inail l'avvio del progetto formativo e gli studenti coinvolti, in uno a quanto concernente il progetto formativo.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

E' fatto salvo il caso in cui l'onere assicurativo, sulla base di specifica clausola nella convenzione, **sia posto a carico dell'azienda ospitante** che dovrà, in quest'ultimo caso, aprire o aggiornare la posizione assicurativa INAIL.

Se il tirocinio è, invece, promosso da **istituti scolastici non statali**, la tutela si attua con l'attivazione di una posizione assicurativa e il pagamento di un premio, determinato distinguendo l'attività di formazione in aula e l'attività di formazione in azienda (per quest'ultima riportando la retribuzione convenzionale giornaliera, pari al minimale previsto per la liquidazione delle rendite, moltiplicata per i giorni di effettiva presenza dello studente alle diverse attività di tirocinio, considerando il tasso di tariffa relativo alle voci riguardanti le lavorazioni svolte in azienda).

Di quanto sopra si terrà, dunque, conto nell'applicare l'art. 3, comma 1, del Regolamento attuativo dell'art. 18 della L. 196/97, secondo cui i soggetti promotori (scuole) sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

In tal senso, **oltre alla tutela assicurata dall'Inail, sarà da attivare quanto del caso presso idonea compagnia assicuratrice.**

In caso di infortunio durante lo svolgimento del progetto, la denuncia di infortunio deve essere presentata dall'ente che assume gli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL, per cui di norma dall'ente promotore (istituto scolastico), salvo che l'onere assicurativo sia stato assunto dall'azienda ospitante.

Fatto salvo detto ultimo caso, l'azienda ospitante segnalerà, dunque, l'incidente al soggetto promotore che, a sua volta, denuncerà all'INAIL l'infortunio subito, ai sensi dell'art.53 del DPR 1124/65, nei noti **perentori termini di legge** (pena l'applicazione di una sanzione amministrativa), esclusivamente in via telematica. Parallela segnalazione alla compagnia assicuratrice, secondo quanto previsto dal relativo contratto stipulato.

Mancando il requisito retributivo, allo studente non potrà essere erogata l'indennità di temporanea. In caso di evento infortunistico riconosciuto, oltre alle prestazioni di carattere sanitario a carico dell'INAIL (art. 66 DPR 1124/1965), l'INAIL potrà, infatti, corrispondere soltanto l'indennizzo del danno biologico in capitale, se l'accertato grado di menomazione dell'integrità psicofisica risulterà pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16%, o in rendita se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica risulterà essere pari o superiore al 16% (D. Lgs. 38/2000).

GARANZIE DI TUTELA DELL'ALUNNO

(L. 977/67 così come modificata D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00) "in nessun caso lo studente minore in esperienza di stage o scuola-lavoro acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore"

Il campo di applicazione della L. 977/67 considera esclusivamente i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti, contemplandosi quindi tutti i rapporti di lavoro, (anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell'apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a domicilio, ecc.), ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a corsi formativi che richiedono l'applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all'istituto scolastico.

Ne deriva che l'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa **non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.**

[Handwritten signatures and initials]

Sono fatti salvi i poteri di accertamento e di vigilanza da parte degli organi competenti.

Tuttavia, si sottolinea che la scuola è chiamata a garantire, nei confronti degli allievi in stage, una condizione di completa tutela, assicurandosi che non siano adibiti a compiti ed attività pericolose quali la maggior parte di quelli contenuti nell'elenco delle lavorazioni vietate di cui all'all. 1 della L. 977/67.

SELEZIONE DI STRUTTURE OSPITANTI "SICURE"

Nel reperire aziende (*imprese, enti pubblici e privati*) disponibili ad ospitare allievi in stage è doveroso considerare la **sicurezza** come requisito imprescindibile.

Un atteggiamento di disponibilità dell'azienda a confrontarsi anche sugli aspetti relativi alla sicurezza e a garantire il rispetto degli obblighi per quanto concerne la tutela degli allievi, un'attenzione alla formazione al proprio interno ed a considerare la questione della salute e sicurezza come parte integrante della formazione professionale, sono indicatori di aziende idonee a ospitare allievi.

Nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, l'istituzione scolastica deve pertanto *tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza.*

Per registrare i dati riferiti all'azienda e raccogliere le informazioni utili a inquadrarla anche dal punto di vista della sicurezza, l'istituzione scolastica può avvalersi di **una scheda di monitoraggio** (*indicazioni delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine e attrezzature utilizzate, dei DPI che saranno forniti, nonché dei rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia dell'inesperienza e della giovane età del tirocinante in formazione, così come declinati nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale*).

FAC-SIMILE SCHEDA DI MONITORAGGIO

DATI RIFERITI ALL'AZIENDA	
Denominazione	
Indirizzo	
Datore di lavoro	
RSPP aziendale	
RLS aziendale	
MC Medico Competente (se previsto)	
Tel. /Fax	
E-mail	
E-mail pec	
Settore di attività	
N° lavoratori	
Tutor aziendale e ruolo professionale	
DATI RIFERITI ALL'ATTIVITA' DELL'ALLIEVO	
Orario	Dalle ore alle ore
Luogo di svolgimento /reparto/ ufficio	
Mansioni – La mansione prevede l'utilizzo delle seguenti:	
Macchine (elencare es. tornio, fresatrice etc)	
Attrezzature (elencare es. trapano, martello etc)	
Sostanze (elencare es. solventi, colle etc)	
Altro (specificare)	
INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA	

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Codice ATECO	
Classificazione del rischio azienda in base alla classificazione dei settori ATECO 2002-2007 di cui all'allegato 2 dell'Accordo Stato regione 21.12.2011	Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>
E' consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del Tutor scolastico?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Nell'Organigramma della sicurezza aziendale quale qualifica ricopre il Tutor aziendale	_____
Il Tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Il Tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Il DVR dell'azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico degli allievi in stage?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Lo studente-lavoratore è soggetto alla sorveglianza sanitaria in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi fatta dall'azienda ospitante?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se SI, l'azienda è disponibile a effettuare la visita medica tramite il proprio MC con costi a proprio carico?*	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Sono previsti i DPI per la mansione assegnata all'allievo?*	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se SI, l'azienda è disponibile a fornirli con costi a proprio carico?*	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
L'azienda è disponibile ad integrare la formazione già erogata dalla scuola, assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08? *	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

* In caso di obbligo della sorveglianza sanitaria e dei DPI occorrerà specificare nella Convenzione chi si farà carico dei costi.

LE FIGURE DI GARANZIA - LA PROGETTAZIONE CONDIVISA

La gestione del percorso di alternanza scuola-lavoro si configura come un processo articolato in una successione di azioni; in questa prospettiva risulta strategica, ai fini della sicurezza, la **collaborazione e la cooperazione** tra tutte le figure di garanzia: *Dirigente Scolastico (in qualità di datore di lavoro della scuola); datore di lavoro dell'azienda, referente d'istituto, tutor interno e tutor esterno, RSPP/ASPP interno e RSPP/ASPP esterno.*

Entrambi i Tutor, interno e esterno, devono essere competenti e adeguatamente formati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e avvalersi di professionalità adeguate in materia (RSPP/ASPP);

Il ruolo del **Tutor** è di raccordo fra lo studente, l'istituto e l'azienda; i Tutor condividono i seguenti compiti:

a) **predisposizione del percorso formativo personalizzato**, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

e) **verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008**. In particolare, il Tutor esterno collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso, garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne.

Il ruolo degli **RSPP/ASPP** è di *supporto, consulenza ed indirizzo al rispettivo Datore di Lavoro*.

Il RSPP scolastico potrà erogare o comunque organizzare la formazione generale preliminare sulla sicurezza da fornire a scuola agli studenti prima del loro invio in azienda.

A *Il* *72* *Z* *Jup* *ER* *5* *ll*

Il RSPP aziendale si occuperà invece di supportare il tutor aziendale nell'accoglienza, nell'informazione, nella formazione specifica e nella fornitura di documenti, procedure, dispositivi di protezione per ciascuno studente.

Per la corretta gestione della prevenzione e della sicurezza nei percorsi di alternanza scuola lavoro è fondamentale la **progettazione**, sia delle attività in aula sia dei periodi di permanenza in azienda, che deve essere condivisa e validata dai diversi soggetti che collaborano.

Fondamentale inoltre:

- **la condivisione** dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione delle procedure per il trattamento di eventuali situazioni non conformi a quanto stabilito dalla convenzione o comunque meritevoli d'attenzione per ragioni legate alla salute o alla sicurezza dello studente;

- **la formalizzazione**, mediante convenzione, di quanto concordato tra scuola ed azienda, dove dovranno essere ben esplicitati gli impegni delle parti.

INFORMAZIONE DEGLI STUDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

A carico della scuola: informare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

A carico dell'azienda: informare lo studente sui rischi generali dell'azienda e specifici riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto.

FORMAZIONE DEGLI STUDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

A carico della scuola: garantire un'adeguata **formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore)**, come previsto dall'art.37 c.2 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regione del 21.12.2011;

A carico dell'azienda: garantire l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola, assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (**formazione specifica** in funzione del rischio - basso 4 ore, Medio 8 ore, Alto 12 ore) e, se necessario, dai titoli speciali del D. Lgs. 81/08.

Ai fini degli adempimenti è fondamentale costruire, d'intesa con l'azienda ospitante e con il supporto del SPP e del M.C. se nominato, un piano di informazione per tutor scolastici e allievi, che preceda gli stage.

SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI

Sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. In tal caso l'Azienda ospitante dovrà effettuare la valutazione dei rischi e verificare se le operazioni compiute dallo studente ed il tempo di esposizione (giornaliera e complessiva) sono tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

In caso di obbligo della sorveglianza sanitaria, l'Azienda ospitante concorderà con la scuola le modalità per sottoporre lo studente alla visita medica di idoneità prima di iniziare il periodo di alternanza (da richiamare nella Convenzione). E' assolutamente necessario che l'idoneità sanitaria dello studente sia certificata entro l'avvio delle attività, con espresso

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

riferimento al luogo di lavoro specifico sede concreta di svolgimento dell'attività lavorativo/didattica ed oggetto della sezione del DVR dedicata espressamente all'impiego di studenti in alternanza scuola lavoro.

In caso di obbligo della sorveglianza sanitaria occorrerà specificare nella Convenzione chi si farà carico dei costi. Se l'azienda non si dichiara disponibile a sostenere tali costi, l'istituto scolastico sprovvisto di proprio medico competente valuterà, anche tramite l'U.S.R. Basilicata, la possibilità di attivare rapporti convenzionali con altri soggetti pubblici o privati, prima di firmare la convenzione con l'azienda .

VALUTAZIONE DEI RISCHI E AGGIORNAMENTO DEL DVR

La valutazione dei rischi dello studente in alternanza scuola-lavoro, a carico del datore di lavoro dell'azienda ospitante, costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi DVR (allegato o capitolo).

L'azienda consegnerà alla scuola copia di tale estratto, dove saranno riportate compiutamente *le indicazioni delle attività nelle quali lo studente sarà adibito, delle macchine, attrezzature e sostanze utilizzate, dei DPI e indumenti di lavoro necessari, nonché dei rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia dell'inesperienza e della giovane età del tirocinante in formazione*, così come declinati nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.

Ciò vale anche per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori che potrebbero essersi avvalse della facoltà di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi secondo le "Procedure standardizzate" (valide fino a 50 lavoratori).

Diversamente, la scuola potrà suggerire all'azienda ospitante di seguire una apposita "traccia per la redazione del DVR" al fine di documentare il processo valutativo che l'azienda è tenuta a seguire onde garantire la tutela della salute e sicurezza dello studente in alternanza.

Tale documento (a cura dell'azienda ospitante), debitamente datato e sottoscritto, per attestazione della data apposta, dal datore di lavoro, dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS dell'azienda ospitante (se istituito o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale), ovvero acquisito al protocollo della scuola ai fini della data certa, costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi di quest'ultima, per quanto concerne l'esperienza di alternanza scuola lavoro del soggetto beneficiario.

Il DVR redatto dall'azienda, secondo forme e modalità previste per legge costituisce, per quanto rivolto allo studente in alternanza scuola-lavoro, parte integrante del piano formativo.

La scuola aggiornerà il proprio DVR sulla scorta dei dati acquisiti dall'azienda.

E' in ogni caso imprescindibile che l'impresa ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs n.81/08; detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione della Convenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI DI LAVORO

Qualora l'attività svolta dall'allievo preveda l'uso dei D.P.I. e/o indumenti di lavoro, sarà cura della struttura ospitante fornirli agli studenti a proprie spese, concordando con la

(Handwritten signatures and initials)

scuola le modalità per la consegna e la formazione sull'utilizzo dei DPI, prima di iniziare il periodo di alternanza (da richiamare nella Convenzione).

Nel caso l'Azienda ospitante non si renda disponibile a sostenere tali costi, gli stessi dovranno essere sostenuti dalla scuola che concorderà con l'azienda le modalità per la scelta, la consegna e la formazione sull'utilizzo dei DPI, prima di iniziare il periodo di alternanza (da richiamare nella Convenzione).

Occorrerà quindi specificare nella Convenzione le modalità di scelta, fornitura e di pagamento dei DPI e/o degli indumenti di lavoro (tenendo conto in particolare di assicurarne l'ergonomia) o la non necessità degli stessi.

L'IMPEGNO DELL'ALLIEVO IN STAGE


L'impegno dell'allievo in stage è quello:

- di *rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;*
- *seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;*
- *rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.*

Per altri adempimenti di competenza delle scuole e per i compiti specifici dei tutor, si rinvia al Manuale "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" edizione 2013, a cura dell'Inail e del Miur, e alla GUIDA OPERATIVA del MIUR (circolare dell'8 ottobre 2015) "Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti", con relativi allegati.

IL GRUPPO DI LAVORO


dr.ssa Gabriella CAUZILLO, Dirigente dell'Ufficio Politiche della Prevenzione Primaria Dipartimento Politiche della Persona della REGIONE BASILICATA;




ing. Pasquale Francesco COSTANTE, Responsabile Ufficio Tecnico per la sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche - U.S.R. Basilicata;




dr.ssa Lucia Carmen ANGIOLILLO, Direttore regionale INAIL Basilicata;




Dott. Rocco GUARINO, Tecnico della Prevenzione SPILL - U.O.C. Protezione Impianti nei Luoghi di Lavoro - Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP (delegato dall'ing. Salvatore Romanelli);



Ing. Giovanni DONADIO, Responsabile SPILL - U.O.C. Protezione Impianti nei Luoghi di Lavoro - Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM);



Ing. Domenico MANNELLI, esperto Professionista Salute e Sicurezza sul Lavoro;




Dott. Saverio LAPADULA - Tecnico della Prevenzione - Medicina del lavoro - Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP;






Dott. Sergio MANGIA - Medicina del lavoro - Azienda Sanitaria Locale di Matera ASM;



Ing. Mario DE BONA, Direttore Vicedirigente Direzione Regionale Vigili del Fuoco - Basilicata;



Dott. Gennaro CAMPOCHIARO - Capo Area Vigilanza 4- Direzione Territoriale del Lavoro Basilicata

